



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 316

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Venturini, Bozza e Boron

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL TERMALISMO
VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 febbraio 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL TERMALISMO VENETO

Relazione:

Il settore termale riveste una particolare rilevanza a livello regionale, in quanto l'assistenza termale è presente, pur con un diverso livello di estensione e localizzazione geografica, nei territori delle Aziende ULSS 3 Serenissima, 4 Veneto Orientale, 6 Euganea, 8 Berica e 9 Scaligera.

Certamente è predominante ai fini dell'erogazione delle prestazioni terapeutiche in ambito termale l'area euganea per la presenza di risorse termali, che costituiscono inoltre una importante attrazione turistica a livello regionale, nazionale e internazionale.

Il bacino idrominerario dei Colli Euganei include i comuni di: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Teolo e Torreglia, per un'estensione complessiva di circa 23 Km² con oltre 130 stabilimenti e circa 220 piscine termali, con una capacità ricettiva di oltre 13.000 posti letto.

Il Sistema termale regionale nel suo complesso ha dato prova di una straordinaria capacità di resilienza garantendo, in occasione della pandemia Sars Covid 19, servizi di cura e riabilitazione che hanno integrato le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale con particolare attenzione alle attività di tipo riabilitativo, in specie connesse ad infortuni sul lavoro.

Infatti gli stabilimenti termali possono erogare, se accreditati, le prestazioni in regime INAIL e INPS previa sottoscrizione di convenzione, ricomprese nei LEA.

Con DGR n. 1361 del 16 settembre 2020 è stato approvato l'elenco degli stabilimenti termali accreditati ai sensi della LR 22/2002, che sono nella maggior parte presenti all'interno della AULSS 6 Euganea, con 84 stabilimenti termali.

L'esperienza della pandemia ha reso evidente la necessità di prevedere una rete sanitaria territoriale strutturata e articolata, quale elemento idoneo a rafforzare le politiche di prevenzione e a far fronte ad emergenze sanitarie garantendo continuità assistenziale in campo riabilitativo.

In quest'ottica la valorizzazione sanitaria delle strutture termali diventa un obiettivo da perseguire seguendo diverse direttrici, quali la valorizzazione delle professionalità presenti negli stabilimenti termali, l'integrazione con i servizi sanitari del territorio, lo sviluppo della ricerca scientifica e la formazione degli operatori, la previsione di un sistema strutturato di risorse economiche caratterizzato da flessibilità, che possa cioè garantire un agile reinvestimento delle risorse economiche non spese in alcune AULSS a vantaggio delle AULSS che abbiano già raggiunto il tetto di spesa assegnato.

Quanto sopra può realizzarsi in un quadro di certezze anche economiche, non solo sul piano dei livelli tariffari, che restano di competenza nazionale, ma anche di costante e periodico adeguamento del tetto di spesa regionale; infatti, nel caso di adeguamento delle tariffe nazionali, c'è la necessità di aumentare corrispondentemente il tetto di spesa per evitare che il budget sia raggiunto effettuando minori prestazioni; se infatti, all'aumento delle tariffe delle prestazioni, non fa seguito un corrispondente adeguamento del tetto di spesa regionale per ciascuna AULSS, le prestazioni LEA erogate dagli stabilimenti

termali in esubero rispetto al tetto di spesa assegnato potrebbero non essere rimborsate.

Oltre a prevedere iniziative per sviluppare progetti di ricerca e studio sul valore terapeutico delle acque e dei fanghi la proposta prevede anche di sostenere il turismo sanitario termale, unendo così all'aspetto terapeutico anche l'ulteriore attrattiva turistica del territorio Veneto e della sua straordinaria biodiversità botanica e faunistica, della ricchezza del patrimonio culturale e delle aree naturali e rurali.

Si consideri a tale proposito che la ripresa turistica riscontrata in vari comprensori turistici, con un recupero rispetto ai livelli pre-pandemia, non registra per il comparto termale un pieno recupero rispetto ai livelli delle presenze del 2019, e appare pertanto opportuno individuare azioni utili a rinforzare la presenza turistica sia con provenienza dal mercato internazionale che da quello domestico; ciò potrà tradursi attualizzando all'interno dei piani turistici annuali le strategie delineate nel programma regionale per il turismo.

Come noto, in ambito regionale, la materia è disciplinata per quanto riguarda la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40; per quanto riguarda gli aspetti turistici, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", che nel riorganizzare l'offerta turistica regionale, ha individuato, tra gli altri, il "Sistema turistico locale n. 9) - Terme Euganee" e dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"; per quanto concerne l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture a fini sanitari dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

Si ricorda inoltre che la Regione Veneto, con D.G.R. n° 857 del 15 marzo 2010, recependo le esigenze territoriali, ha istituito il marchio collettivo di origine "Fango del Bacino termale Euganeo", modificato successivamente in "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto - Regione Veneto", nominando il comitato di tutela dello stesso che ha poi redatto il relativo disciplinare; il fango termale è infatti un prodotto di origine naturale strettamente legato al territorio, così come naturale è l'acqua termale estratta dal bacino idrotermale euganeo mediante la quale avviene il complesso processo di maturazione del fango stesso, senza il quale non è possibile garantire le famose proprietà terapeutiche della cura termale caratteristica del distretto euganeo.

Il presente progetto di legge all'articolo 1 individua le finalità e promuove la valorizzazione delle prestazioni termali per finalità terapeutiche, per la prevenzione, il mantenimento del benessere psico-fisico e la riabilitazione. Sostiene inoltre la promozione e la tutela del patrimonio idrotermale e geografico incentivando nel contempo le attività turistiche correlate alle risorse naturali, ambientali e culturali delle aree interessate.

All'articolo 2 si intende favorire l'integrazione degli stabilimenti termali con le strutture sanitarie presenti nel territorio, adeguando corrispondentemente la programmazione sanitaria. Viene poi previsto un meccanismo che mira a consentire, mediante l'utilizzo di una apposita piattaforma informatica, un veloce meccanismo di compensazione al fine di riutilizzare rapidamente le economie realizzate mettendole a disposizione delle aziende sanitarie che abbiano

raggiunto il tetto di spesa consentendo così la remunerazione delle prestazioni sanitarie in esubero rispetto al tetto di spesa previsto.

Con l'articolo 3 si mira a sostenere la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di formazione, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria riferiti alle cure effettuate con l'utilizzo dell'acqua termale e con il fango termale, anche al fine di ampliarne utilizzo sperimentando nuovi modelli di assistenza, in particolare nel settore della riabilitazione. Tale finalità verrà perseguita avvalendosi di centri studi ed organismi riconosciuti.

All'articolo 4 si promuove, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio che in particolare erogano prestazioni riabilitative, in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'Università di Padova.

All'articolo 5 si dettano disposizioni atte a incentivare e promuovere il turismo sanitario termale, prevedendo inoltre la possibilità di incentivare la collaborazione fra strutture in grado di erogare prestazioni sanitarie e altre strutture alberghiere e ricettive al fine di aumentare l'offerta di servizi e la capacità di accogliere turisti da parte del territorio.

L'articolo 6 istituisce la commissione regionale per il turismo sanitario termale, organismo tecnico che avrà la funzione di definire le linee strategiche e operative per migliorare l'attrattiva turistica dei bacini termali con positivi riflessi anche sulla occupazione.

Il successivo articolo 7 istituisce la Giornata regionale delle Terme del Veneto, allo scopo di promuovere il brand delle terme anche a livello europeo e internazionale.

Chiude l'articolo 8 che contiene la norma finanziaria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO DEL TERMALISMO VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto promuove la valorizzazione delle prestazioni termali per finalità terapeutiche, per la prevenzione, per il mantenimento del benessere psico-fisico e la riabilitazione. Sostiene inoltre la promozione e la tutela del patrimonio idrotermale e geografico dei bacini termali veneti, sostenendo nel contempo le attività turistiche correlate alle risorse naturali, ambientali e culturali delle aree comprese nelle zone termali.

Art. 2 -Integrazione degli stabilimenti termali con le strutture sanitarie del territorio.

1. La Regione del Veneto promuove l'inserimento degli stabilimenti termali nella rete dei servizi sanitari, socio- sanitari e socio-assistenziali territoriali al fine di garantire la presa in carico multidisciplinare dei soggetti affetti da patologie croniche, non autosufficienti o affetti da disabilità sia di tipo cronico che di tipo temporaneo connesse con invecchiamento, patologie degenerative, traumi ed esiti di interventi chirurgici attraverso la definizione di percorsi terapeutici integrati con i professionisti dell'assistenza primaria e la definizione sia di politiche di prevenzione delle malattie che di promozione ed educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la definizione di modelli di riferimento.

2. La Regione del Veneto adotta provvedimenti per assicurare l'integrazione degli stabilimenti termali con le strutture sanitarie presenti nel territorio, adeguando corrispondentemente la programmazione sanitaria, attivando in particolare un modello assistenziale che preveda un modello di assistenza post-intervento che consenta la gestione post-critica del paziente avvalendosi delle strutture termali presenti nel territorio qualificate per l'erogazione di prestazioni riabilitative.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione del Veneto provvede a ripartire fra le aziende ULSS su cui insistono stabilimenti termali le economie realizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a favore degli stabilimenti termali che hanno esaurito il tetto di spesa assegnato.

4. La Regione del Veneto adotta misure di verifica e controllo relativamente all'accesso alle cure termali presso le varie strutture termali accreditate, avvalendosi di idonea piattaforma informatica.

5. Il dato della spesa storica costituisce parametro di riferimento ai fini della ripartizione del budget a ciascuna AULSS per l'annualità successiva. I dati della spesa per le prestazioni termali rientranti nei LEA vengono caricati da ciascun stabilimento termale in una apposita piattaforma informatica messa a disposizione della Regione Veneto al fine di individuare in tempo reale l'effettuazione delle cure e l'andamento della spesa, consentendo così l'adozione di eventuali correttivi nel corso dell'annualità di riferimento.

Art. 3 - Ricerca scientifica.

1. Ai fini dello studio e del contrasto di specifiche patologie, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, la Regione del Veneto può adottare atti di indirizzo finanziando la realizzazione di progetti e di programmi di ricerca a cura di centri riconosciuti e abilitati, in aggiunta al contributo previsto a

carico delle aziende termali convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale e più in generale a cura dei centri studi ed organismi riconosciuti come anche indicato nell'accordo stato regione sottoscritto dalle associazioni di categoria.

2. Tali progetti e programmi, sono realizzati da soggetti pubblici e privati anche in collaborazione tra loro e sono prioritariamente volti alla realizzazione di attività a carattere scientifico, nonché di rilevazione statistico-epidemiologica, di educazione sanitaria e di divulgazione, anche con obiettivi di interesse sanitario generale, compresi la prevenzione e il controllo dei rischi epidemiologici e la formazione professionale degli operatori.

Art. 4 - Iniziative per la promozione dell'utilizzo di acque e fanghi termali e per lo Sviluppo della riabilitazione.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della Programmazione sanitaria regionale, promuove la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con altre strutture sanitarie del territorio che in particolare erogano prestazioni riabilitative, in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'Università di Padova.

2. La Giunta regionale approva, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, idonee iniziative per la riqualificazione degli stabilimenti termali, la promozione delle cure termali, delle cure riabilitative e riabilitative termali quale parte integrante dell'offerta sanitaria e dell'offerta turistica dei bacini termali veneti.

Art. 5 - Iniziative per la promozione del turismo sanitario termale.

1. La Giunta regionale in conformità agli strumenti di programmazione e pianificazione del turismo di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", promuove il Turismo Sanitario Termale adottando specifiche iniziative per la promozione del Termalismo Veneto, al fine di incentivare l'accesso alle cure termali presso gli stabilimenti della Regione Veneto da parte di tutti i cittadini europei e del mondo.

2. Per realizzare la finalità di cui al precedente comma la Regione Veneto definisce in collaborazione con le istituzioni pubbliche interessate, in sinergia con gli organismi privati impegnati nella promozione e sviluppo del settore termale, gli strumenti di promozione, valorizzazione e conoscenza dell'efficacia terapeutica delle acque e del fango termale dei bacini termali veneti, favorendo nel contempo la conoscenza delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali dei relativi territori anche attraverso la divulgazione e lo scambio di studi scientifici sui benefici delle acque termali.

3. La Regione del Veneto promuove ogni azione utile ad integrare l'offerta sanitaria con l'offerta alberghiera delle strutture presenti nel territorio, al fine di contribuire alla crescita infrastrutturale, tecnologica, alberghiera e turistica dei bacini termali con positivi riflessi occupazionali. In particolare, al fine di estendere la possibilità di fruizione di cure mediche, viene incentivata la sottoscrizione di convenzioni con le strutture alberghiere del territorio attivando una sinergia con le strutture mediche.

Art. 6 -Commissione regionale per la promozione del turismo termale sanitario e del benessere

1. La Regione del Veneto istituisce la Commissione regionale per la promozione del turismo termale sanitario e del benessere, di seguito denominata «Commissione», con il compito di individuare strategie per lo sviluppo del turismo termale sanitario in ambito regionale, promuovendo servizi di prevenzione, cura e riabilitazione termale e servizi turistici integrati. In particolare, la Commissione si occupa di:

- a) definire un piano d'azione biennale per lo sviluppo del turismo termale sanitario;
- b) favorire il partenariato pubblico e privato e tra strutture termali e turistiche;
- c) facilitare l'accesso dell'utenza straniera ai servizi termali sanitari e ai servizi turistici integrati, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni;
- d) promuovere la commercializzazione dei prodotti delle aziende termali;
- e) realizzare iniziative promozionali dedicate;
- f) favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei territori termali veneti.

2. La costituzione e composizione della Commissione è demandata alla Giunta regionale che provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale termine si prescinde dallo stesso.

3. La partecipazione alla Commissione è svolta a titolo gratuito.

Art. 7 - Istituzione della Giornata regionale delle Terme del Veneto

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita, e si celebra ogni anno, una Giornata regionale delle Terme del Veneto.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua la data della Giornata regionale ed il programma di iniziative al fine di informare e diffondere la conoscenza dell'azione benefica delle cure termali sulla tutela della salute quale strumento per il mantenimento e per il ripristino dello stato di benessere psico-fisico.

3. Le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello regionale collaborano con la commissione istituita ai sensi dell'articolo 6 della presente legge ai fini dell'organizzazione, della promozione e del coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata regionale delle Terme del Veneto.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 310.000,00 per l'esercizio 2025 e in euro 280.000,00 per gli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte:

- per euro 30.000,00 nell'esercizio 2025, relativi alla implementazione della piattaforma informatica prevista dall'articolo 2, comma 3, con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 30.000,00 il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027;

- per euro 30.000,00 in ciascuno degli esercizi 2025-2027, relativi alle iniziative di cui all'articolo 3, con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027";
- per euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2025-2027, relativi alle iniziative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027;
- per euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2025-2027, relativi alle iniziative di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027;
- per euro 50.000,00 in ciascuno degli esercizi 2025-2027, riguardanti l'attività prevista dall'articolo 5, comma 1, con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 8, comma 1 , della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 -Integrazione degli stabilimenti termali con le strutture sanitarie del territorio.....	5
Art. 3 - Ricerca scientifica.	5
Art. 4 - Iniziative per la promozione dell'utilizzo di acque e fanghi termali e per lo Sviluppo della riabilitazione.....	6
Art. 5 - Iniziative per la promozione del turismo sanitario termale.....	6
Art. 6 -Commissione regionale per la promozione del turismo termale sanitario e del benessere	7
Art. 7 - Istituzione della Giornata regionale delle Terme del Veneto..	7
Art. 8 - Norma finanziaria.....	7